

**Successo della giornata di studio sul turismo in Italia  
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE FATTORI DI SUCCESSO  
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO**



da sin.: M. Sequaris, H.C.M. Scìo, G. Cerutti, F. Rutelli,  
R. Napoletano, R. Forte, R. Martínez Fraile

Il Convegno “Turismo italiano e internazionalizzazione”, la giornata di studio sul turismo in Italia promossa dal CNEL e ICC Italia in collaborazione con Confturismo e Federturismo, ha registrato un ottimo successo

di pubblico, testimoniata dagli oltre centocinquanta tra operatori ed esperti del settore e giornalisti convenuti a Villa Lubin, sede del Cnel, giovedì 15 febbraio.

Moderato da Roberto Napoletano, direttore de “Il Messaggero”, il convegno è stato aperto dal presidente del CNEL Antonio Marzano, che ha sottolineato l'importanza di una nuova *governance* per il settore, la necessità della promozione della “marca Italia”, la presenza di una rete di eccellenze culturali (38 siti Unesco), l'urgenza dello sviluppo della logistica e della formazione manageriale e professionale nonché la peculiarità – tutta italiana – della molteplicità dei turismi che si svolgono sul nostro territorio (culturale, di *business*, religioso, termale, sportivo, crocieristico, “di fantasia”). Marzano ha concluso con un appello a non parcellizzare il turismo ma a fornire un pacchetto unitario pur nella presenza di tante forme che lo compongono.



la sala del convegno

(segue a pag. 2)



## Sommario

Consiglio direttivo di ICC Italia

### Attività ICC

Comitato esecutivo Concorrenza di ICC Italia

Commissione internazionale Concorrenza

ICC/FIDIC *Conference*

**Marco Polo**  
*commercio e cultura*

La famiglia Tolomei da Siena

### Notizie

Contraffazione e pirateria: indispensabile l'applicazione delle leggi

Camere di Commercio - iniziativa ICC per la promozione del sistema della IP

Ripresa dei negoziati WTO

Argomentando su accordi regionali

Riscaldamento globale: la ICC plaude all'intesa tra governi e scienziati

Controllo di Internet

Atti Convegno UNILEX/ICC Italia: l'impresa tra opportunità e responsabilità

### Pubblicazione ICC

Le nuove UCP600

### Notizie di arbitrato e ADR (a cura dell'AIA)

AIA: la nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal D.lgs. n.40/06

ICC: ADR - Nuts and bolts of mediation

Segnalazione testi

(dalla prima pagina)

L'investimento nei trasporti è uno degli obiettivi indicati da Bernabò Bocca, Vice Presidente Vicario di Confcommercio e Presidente di Confturismo. "Non si può tornare al monopolio di Alitalia – ha detto Bocca – e ben vengano le *low cost*, ma ci vuole una politica dei trasporti molto seria. Anche la promozione è importante, e l'Enit ci darà un grosso aiuto per renderla unitaria, grazie allo stanziamento aggiuntivo del governo. Con 50 milioni, se spesi bene, abbiamo i mezzi per fare una promozione seria. Rimane ancora aperto il problema dell'Iva negli alberghi, che ci penalizza. Siamo favorevoli, comunque, a investimenti esteri negli alberghi in Italia, perché ci offrono maggiori opportunità di entrare nei circuiti internazionali". Bocca ha voluto ricordare due aspetti penalizzanti: la lentezza dei tempi di viaggio a fronte della riduzione dei tempi di soggiorno e il "blocco" dei congressi medici, che hanno sempre fornito un impulso notevole al turismo congressuale in Italia.

Per Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federturismo e Confindustria, è importante che il PIL relativo al turismo cresca *tout court*, anche se non necessariamente in comparazione a quelli di Francia e Spagna, Paesi direttamente concorrenti con l'Italia nel comparto turistico. "Governance è il tema centrale", ha detto Jannotti Pecci, "e in quei Paesi il federalismo è molto avanzato. Ma anche l'Italia è sulla strada buona. L'Italia è al primo posto nei desideri di viaggio e

dobbiamo fare in modo da renderli realizzabili". Per questo è necessaria una internazionalizzazione all'inverso: favorire l'entrata nel nostro paese di gruppi stranieri; condizione – questa – che consentirà alle nostre imprese di potersi internazionalizzare a loro volta.

Per Sir Rocco Forte, al vertice di un grande gruppo *hotellier* mondiale "l'Italia resta ancora una selva oscura" e poco appetibile per l'investitore straniero, viste le infrastrutture carenti, la burocrazia sonnolenta, le leggi obsolete, i costi del lavoro elevatissimi, lo scarso ordine pubblico e una malasanità che non contribuisce a dare una bella immagine del nostro Paese. Allora perché investire in Italia? Per ragioni "affettive", vista l'origine italiana dell'imprenditore britannico, e perché in alcune zone d'Italia (v. Sicilia) esistono incentivi alle imprese.

Marguerite Sequaris, segretario generale dell'Hotrec (confederazione delle associazioni nazionali di hotel, ristoranti, caffè e simili, con sede a Bruxelles) ha illustrato il lavoro e i compiti svolti dalla sua organizzazione e Harry C. Mills Sciò (Marriott International Development - Italy) ha fornito un'interessante panoramica della sua esperienza personale all'interno di uno dei massimi gruppi internazionali del settore.

Per Raimon Martínez Fraile, delegato del governo della Catalogna presso il governo centrale spagnolo e già segretario generale del Turismo del governo spagnolo, indispensabile è la collaborazione tra pubbli-

co e privato in tutte le sue forme. In Spagna si è registrato uno sviluppo totale in questo senso: il settore pubblico offre servizi generali così che il settore privato realizzi il profitto. "Occuparsi del presente e preoccuparsi del futuro": questo per Martínez Fraile il segreto del successo del modello spagnolo. E ancora "il rapporto qualità/prezzo è indispensabile per il turismo. In Spagna esistono meravigliosi alberghi ad una stella, elemento che manca in Italia". Una frase, questa, che invita gli operatori a riflettere.

Per sviluppare e rendere più competitivo il comparto turistico italiano occorre "migliorare l'offerta" e puntare alla "destagionalizzazione turistica". Così il Vice Presidente del Consiglio con delega al turismo, On. Francesco Rutelli, ha parlato del turismo come del "primo comparto economico del XXI secolo". "Vogliamo distribuire meglio le vacanze estive – ha spiegato Rutelli sulla destagionalizzazione turistica – accorciare le vacanze estive, senza perdere un giorno di ferie, per far ripartire l'industria turistica italiana". Secondo il vicepremier "il principale problema è migliorare l'offerta": "la certificazione della qualità e l'omogeneità dell'offerta sono una cosa fondamentale. Il settore si deve attrezzare". Rutelli ha anche affrontato la spinosa questione della gara per l'acquisto di Alitalia: l'obiettivo del Governo è che "Alitalia resti italiana. Chiunque vinca questa gara, deve essere chiaro che non si prepari ad affiliare la compagnia a un altro vettore interna-

zionale che la trasformi in un vettore regionale”. “Abbiamo enormi potenzialità nel trasporto aereo. Abbiamo bisogno di un’Alitalia che funzioni e che ci sia un piano industriale credibile”. “Abbiamo interesse che rimanga in Italia per servire i cittadini, le imprese e il turismo”.

Le conclusioni sono state affidate a Giancarlo Cerutti, presidente di ICC Italia: “Il mes-

saggio che nasce è che abbiamo un formidabile *brand* nazionale che non va ripartito in venti regioni, pur nelle rispettive diversità”. “La reputazione del paese è fondamentale per il turismo residenziale”, per cui occorre migliorare infrastrutture, sanità e tutto ciò che contribuisce all’aumento del tenore di vita, soprattutto dal punto di vista sociale. A questo proposito sarebbe ne-

cessario un più efficiente raccordo con il Ministero delle Attività Produttive perché il turismo rappresenta il 12% del PIL nazionale: “occorre aiutare il sindacato a capire che oggi – in un mercato evolutosi nel segno di una crescente globalizzazione – occorrono risposte differenti a domande altrettanto differenti”, ha concluso Cerutti.

### CONSIGLIO DIRETTIVO DI ICC ITALIA: risultati positivi nel 2006



*Il Consiglio direttivo di ICC Italia*

Il Consiglio direttivo della nostra Organizzazione si è riunito il 15 febbraio, in sede a Roma, sotto la Presidenza del Cav. Lav. Dott. Giancarlo Cerutti. Dopo l’introduzione del Presidente – che ha sottolineato l’esito molto positivo della *Giornata di studio sul turismo* organizzata da ICC Italia presso il Cnel – il Dott. Amerigo Gori ha riassunto l’attività delle commissioni su *Business in Society* (approfondendo il tema attualissimo della *supply chain responsibility*), diritto e pratiche del commercio internazionale animata dal Prof. Fabio Bortolotti (con l’annuncio della prossima realizzazione di due nuovi contratti: trasferimento di tecnologia e licenza di marchio), *marketing* e pubblicità (recente pubblicazione del codice unificato che verrà presentato all’Autorità competente), politiche del commercio e investimenti (presentazione di lettere per sollecitare i colloqui del “Doha round”) e bancaria (prossima pubblicazione della versione trilingue delle UCP600).

Il Prof. Uckmar ha riferito sull’attività del 2006 della Commissione fiscale da lui presieduta e ha ricordato in particolare anche i risultati positivi conseguiti dal Tavolo di consultazione tra imprese – rappresentate da ICC Italia – e

Agenzia delle dogane, auspicando la creazione di un consesso simile relativo alle imposte dirette aperto anche ai non soci. Questa proposta è stata accolta con molto favore dal Consiglio.

Il Dott. Adalberto Castagna, Presidente della Commissione concorrenza, ha riferito sull’intensa attività della commissione: cinque riunioni nel corso del 2006; partecipazione a tre riunioni internazionali e ad un incontro in sede Biac; ingresso di tre nuovi componenti. I suggerimenti offerti dalla Commissione concorrenza di ICC Italia – ha detto Castagna – sono recepiti pressoché *in toto* in sede di commissione internazionale. L’Avv. Carlo Fiammenghi (proprietà intellettuale) ha sottolineato i problemi connessi all’attuazione del codice della proprietà industriale.

Il Dott. Mauro Ferrante, Segretario generale dell’AIA e Consigliere delegato di ICC Italia, ha informato i presenti sulle radicali novità intervenute in sede di disciplina dell’arbitrato, ricordando soprattutto la recentissima e inopportuna norma che vieta la nomina di arbitri da parte delle associazioni arbitrali che hanno come soci una o entrambe le parti in causa. Questa disposizione incide pesantemente sull’attività arbitrale della ICC e di altre organizzazioni similari. L’AIA, con l’ausilio del Presidente Antonio Maccanico, sta agendo al fine di persuadere le autorità competenti a modificare o a rendere non operativa questa norma.

Il Presidente Cerutti ha poi proposto ai Consiglieri di nominare il Prof. Rainer Masera Vice Presidente della nostra Organizzazione, con la sua designazione a rappresentante italiano nell’Executive Board di ICC. La proposta è stata approvata all’unanimità. Il Prof. Masera, economista esperto in questioni finanziarie e docente universitario presso prestigiose scuole economiche (Luiss, Sda Bocconi, Roma, Torino, Basilea, Oxford e Bergamo), è stato Ministro del Bilancio e Programmazione Economica nel Governo Dini (1995-96), Presidente dell’Istituto S. Paolo Imi ed è attualmente Presidente della Rfi (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).

Al Prof. Victor Uckmar - che resta Vice Presidente - suo predecessore nello stesso Executive Board, vanno i ringraziamenti di ICC Italia per aver svolto un ottimo lavoro anche in sede internazionale.

La riunione si è conclusa con la presentazione del conto consuntivo 2006 e del *budget* per il 2007, che sono stati approvati all’unanimità.

Hanno preso parte all’incontro, oltre al Presidente Cav. Lav. G. Cerutti, i Consiglieri: Avv. L. Brunozzi (Studio Legale), Dott. A. Castagna (Studio di Consulenza Societaria), Ing. G. de la Feld (Enco S.r.l.), Avv. C. Fiammenghi (Studio Legale), Dott. V. Finotello (SanPaolo Imi), Dott. R. Foresi (Federdistribuzione), Prof. G. Galli (Ania), Avv. G. Nuzzi (per il Prof. R. Masera), Dott. E. Nappi (Fincantieri), Avv. G. Rosauer (Studio Legale), Avv. C. Selvaggi (Studio Legale), Prof. Avv. V. Uckmar (Studio Legale). Per ICC Italia erano presenti il Segretario Generale, Dott. A.R. Gori e il Consigliere Delegato, Dott. M. Ferrante.

### COMITATO ESECUTIVO CONCORRENZA DI ICC ITALIA

Sotto la presidenza del Dott. Adalberto Castagna, si è riunito il giorno 16 febbraio scorso il Comitato esecutivo della Commissione Concorrenza di ICC Italia, al fine di formulare osservazioni e suggerimenti sui vari argomenti all'o.d.g. della riunione della *Commission on Competition* della ICC in programma a Parigi il 20 febbraio. Hanno formato oggetto di particolare attenzione:

- il *draft* della Commissione Europea di *Guidelines* per i *Vertical and Conglomerate Mergers*;
- i commenti ICC su *Jurisdictional Notice* sul controllo delle concentrazioni;
- i lavori del *International Competition Network (ICN)*.

Altro argomento considerato con interesse dal Comitato esecutivo riguarda la proposta per un'eventuale *European Competition Court*. Il Comitato ha anche dedicato ampio spazio e discussione ai recenti sviluppi *antitrust* in Italia, quali l'applicazione del decreto Bersani ed il disegno di legge sulle Autorità e ha riaffermato che molti temi, quali la *leniency*, le azioni di risarcimento del danno, le *class action* devono essere seguite in parallelo con la loro trattazione anche in sede comunitaria.

Hanno preso parte ai lavori l'Avv. T. Broggiato, la Dott.ssa G. Bruzzone, l'Avv. S. De Vincolis, l'Avv. G. Porcelli e la Dott.ssa G. d'Amely Melodia, Segretario del Comitato.

Per ICC Italia è intervenuto il Segretario Generale, Dott. A. R. Gori.

### COMMISSIONE INTERNAZIONALE CONCORRENZA



Si è riunita il 20 febbraio a Parigi la *Commission on Competition*. Molti i temi affrontati: i lavori sono stati aperti con un dibattito sulle linee-guida attualmente in fase di preparazione presso la Commissione Europea in ambito di acquisizioni verticali e conglomerate. A tale proposito la Commissione ha discusso i temi principali contenuti nelle linee-guida proposte e il possibile intervento della ICC in merito.

E' stata quindi discussa la possibilità di un'azione della ICC sull'emanando documento della Commissione Europea che segue il *Discussion Paper* dello scorso anno, sull'applicazione dell'art. 82 agli "exclusionary abuses".

L'incontro è proseguito con un riepilogo sugli sviluppi seguiti al *Green Paper* della Commissione Europea su "Damages Actions for Breach on Antitrust Rules" e con un rapporto sullo stato dell'arte di una proposta da parte della ICC alla House of Lords in risposta ad una inchiesta di quest'ultima per il progetto di costituzione di una Corte Euro-

pea per la Concorrenza. Altri argomenti all'ordine del giorno, le *hearings* delle *authorities* statunitensi sulla "single firm conduct"; aggiornamenti sul lavoro della *International Competition Network (ICN)* e gli sviluppi delle normative sulla concorrenza nei vari paesi. Inoltre, l'Avv. Luciano Di Via, che ha partecipato quale delegato di ICC Italia nella *Commission on Competition* di Parigi, ha trattato il tema della *notice* comunitaria relativa alla *leniency*. Per ICC Italia hanno preso parte alla riunione, oltre all'Avv. Di Via, il Dott. Adalberto Castagna e il Dott. Luca Sanfilippo.

### ICC/FIDIC CONFERENCE (DUBAI, 22-23 APRILE 2007)



Dubai

Si svolgerà a Dubai il 22 e 23 aprile prossimi la conferenza ICC/FIDIC su *International construction contracts and the resolution of disputes*.

Il congresso riesaminerà le procedure di stipula di contratti internazionali e diritti e controversie nell'ambito dei contratti FIDIC (*Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*) e inoltre metterà a fuoco le caratteristiche specifi-

che di risoluzione delle controversie e le implicazioni pratiche e gli attuali sviluppi, in particolare nei Paesi del Golfo.

Registrandosi [on line](#) si potrà usufruire di uno sconto di 20 Euro sulla quota di partecipazione, non dimenticando di in-

dicare il numero di codice per l'Italia (ITA-5554) per ottenere un ulteriore sconto.

## Marco Polo

commercio e cultura

### LA FAMIGLIA TOLOMEI DA SIENA



lo stemma della famiglia

«"Deh, quando tu sarai tornato al mondo,  
e riposato de la lunga via",  
seguitò 'l terzo spirito al secondo,  
"ricorditi di me, che son la Pia;  
Siena mi fé, disfecemi Maremma:  
salsi colui che 'n nanellata pria  
disposando m'avea con la sua gemma".»  
(Purgatorio, V 130-136)

È questo uno dei passi più famosi della *Divina Commedia*. Tutti ne riconosciamo protagonista l'infelice Pia de'Tolomei, assassinata per oscuri motivi dal consorte forse impaziente di passare a nuove nozze. Pia è la più "popolare" esponente di questa grande famiglia senese, le cui origini si fanno risalire all'età di Carlo Magno.

Stabilitisi in Siena come banchieri e mercanti, vi divennero ricchi e potenti. Eressero (sec. 13°) l'austero ed elegante palazzo Tolomei (foto), il più antico dei palazzi privati di Siena; furono patroni della chiesa di S. Cristoforo, posta di fronte al palazzo. Bernardo de' Tolomei, beato, fondò l'ordine degli Olivetani; Rinaldo e Francesco furono vescovi di Siena (1394 e 1459), Claudio fu vescovo di Curzola (1549). I Tolomei diedero origine ad innumerevoli rami, con circa settanta famiglie disseminate nell'intera Italia centrale a causa degli esili cui furono costrette. A Firenze erano quattro i ceppi principali, il più celebre fu quello dei Tolomei-Gucci, poi detto Tolomei-Biffi. Il ramo ferrarese (Tolomei dell'Assassino) fu fondato da Piero di Mino (fine sec. 13° - principio 14°) che combattè contro Ugucione della Faggiuola e Castruccio Castracani. Persino il minuscolo paese di Colleparado (Frosinone) annovera fra i suoi signori medievali i Tolomei, che ivi sono tuttora fiorenti.

Ma rimaniamo sul ceppo originario, quello senese, che fu proprietario dello splendido ed austero palazzo della città del Palio. Affacciato sulla piazza omonima, il palazzo è uno dei risultati più alti raggiunti dal gotico senese. Un primo palazzo Tolomei, situato nella stessa area, esisteva fin dall'inizio del Duecento.

In seguito alle lotte intestine tra la famiglia dei Tolomei, guelfa, e quella ghibellina di Provenzano Salvani, verso il 1267 questa prima costruzione subì una parziale demolizione. Gli stessi Tolomei furono costretti ad abbandonare Siena. La ricostruzione dell'edificio, nelle forme ancora oggi visibili, comincia verso il 1270, al ritorno dei Tolomei in città. Il palazzo, in travertino, è a due piani, contrassegnati da elegantissime bifore.

Testimonianza dell'antichità della fabbrica è l'uso della pietra come materiale da costruzione, in seguito abbandonata in favore dei laterizi, materiale che caratterizza la maggior parte dell'edilizia storica senese. Nell'interno, al piano terreno, oggi sede della Cassa di Risparmio di Firenze, sono conservati antichi resti scultorei e architettonici provenienti dal palazzo originario, scoperti in occasione di un recente restauro.



Siena – Palazzo Tolomei

### CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA: INDISPENSABILE L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI



Un momento del 3° Congresso Globale sulla lotta a contraffazione e pirateria (Ginevra, 30 gennaio 2007)

Una maggiore applicazione delle norme anticontraffazione e pirateria è indispensabile per vincere la battaglia contro questo dirompente fenomeno: è quanto emerge dal primo sondaggio annuale del Bascap (ICC Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) in collaborazione con la Case Business School di Londra (City University). Al sondaggio hanno preso parte 48 imprese, molte delle quale operanti a livello internazionale, che hanno analizzato 27 categorie di prodotti. Dalle conclusioni dello studio emerge una panoramica sugli impegni di vari paesi ed imprese per arginare questa grave minaccia all'economia, che ha condotto alla perdita di migliaia di posti di lavoro. L'applicazione puntuale delle leggi è stata unanimemente indicata come la misura di contrasto più efficace.

Nella classifica dei paesi "virtuosi" nella lotta a contraffazione e pirateria troviamo nell'ordine – secondo il sondaggio – Stati Uniti, Gran Bre-

tagna, Germania e Francia; dall'altro lato troviamo rispettivamente Cina, India, Brasile, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Pakistan, Turchia e Ucraina. Il sondaggio è stato presentato a Ginevra, in occasione del 3° Congresso Globale sulla lotta a contraffazione e pirateria, organizzato dalla Wipo (World Intellectual Property Organization) in collaborazione con l'Interpol e la Wco (World Customs Organization), con il sostegno della ICC.

I rappresentanti dei governi e di organizzazioni non governative hanno sottolineato l'importanza di un partenariato pubblico-privato nella lotta a contraffazione e pirateria.

A margine del congresso si è svolto il *meeting* dei CEO dei leader d'impresa della ICC attivi nel Bascap, nel corso del quale è stato presentato un nuovo piano per l'intensificazione della lotta a questo fenomeno. Gli elementi del piano contengono una serie di rapporti sul danno economico e sociale derivante dalle attività illegali; un indice di *performance* sulla protezione della proprietà intellettuale (IP) relativo ad ogni paese, per evidenziare dove i governi possono migliorare il loro operato; un "global compact" di buone prassi d'impresa, che dimostrino l'impegno delle *companies* nella protezione dell'IP; un nuovo modello di cooperazione relativo al commercio cross-frontaliero e all'impegno delle amministrazioni doganali. Il tutto va ad aggiungersi agli altri strumenti creati dal Bascap sin dal suo avvio (2005).

Tra le azioni intraprese dal Bascap quest'anno, ricordiamo lo

sviluppo di una campagna stampa globale; l'organizzazione di seminari ai *summit* del G8 e della Cooperazione Economica Asia-Pacifico nonché presso governi locali; l'attuazione di una strategia per eliminare l'attività illegale dalle zone di libero scambio (<http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html>).

#### **CAMERE DI COMMERCIO Iniziativa della ICC per la promozione del sistema della IP**

Promuovere l'uso del sistema della IP tra la rete mondiale delle Camere di commercio: è questo il progetto presentato nel corso della riunione della Commissione sulla proprietà intellettuale della ICC di Parigi del 5 ottobre scorso. Scopo del progetto è di preparare un *tool-kit* che sia di ausilio alle Camere (e a quei comitati nazionali che possano essere interessati) per un'attività di formazione degli associati in materia di IP. Tale *tool-kit* sarà fondato su esperienze e programmi già ampiamente consolidati nell'ultradecennale competenza della ICC.

Le Camere di commercio associate a ICC Italia (ma anche soci esperti in IP) che intendano partecipare al progetto, possono da subito offrire un primo contributo fornendo suggerimenti preliminari e descrivendo le loro aspettative in ordine alla formazione – destinata soprattutto alle PMI – in tema di valorizzazione, protezione e applicazione della proprietà intellettuale. Contattateci via *e-mail* ([icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)), scrivendo come oggetto: "Proprietà intellettuale – progetto formazione per le PMI".

## RIPRESA DEI NEGOZIATI WTO



Dopo le confortanti affermazioni del Commissario europeo per il Commercio estero, Peter Mandelson che, in una lettera indirizzata al Presidente della ICC Markus Wallenberg e al Vice Presidente della Tavola Rotonda europea degli Industriali Peter Sutherland – come riportavamo nello scorso numero della nostra Newsletter – sottolineava i

“promettenti nuovi sviluppi” del Negoziato del Doha Round, anche il Direttore Generale della WTO Pascal Lamy afferma che ci sono adesso condizioni politiche più favorevoli rispetto al recente passato per la conclusione del Doha Round.

Lamy, nel suo rapporto al Consiglio Generale della WTO il 7 febbraio, si dichiara quindi ottimista sulla ripresa dei Negoziati che, sin dall’inizio di quest’anno, hanno registrato nuovi sviluppi grazie ad un crescente impegno proveniente da più parti, non solo dai più alti livelli politici ma anche da parte della comunità economica e industriale e da numerose organizzazioni civili. Questa spinta unanime ha determinato un incremento dei colloqui in differenti Gruppi di Negoziazione e un loro indiriz-

zarsi verso possibili aree di convergenza, grazie alla disponibilità di Ministri e Negoziatori e alla flessibilità dei loro mandati.

Pur non sbilanciandosi sulla tempistica per la conclusione dei negoziati, Lamy sottolinea piuttosto l’importanza di raggiungere un risultato sostanziale che sia accettabile per tutte le Parti negoziatrici. Nelle parole di Lamy è possibile leggere, infine, un velato richiamo rivolto a tutti i Governi affinché si concentrino su quest’ultima fase del processo, con l’invito a mettere da parte qualsiasi tentativo di accordo bilaterale o regionale, nella convinzione che un accordo sia fattibile solo attraverso questo processo multilaterale, il principale ed unico strumento dei negoziati commerciali mondiali.

### **ARGOMENTANDO SUGLI ACCORDI REGIONALI...**

A proposito di accordi regionali, in un recente discorso, il Direttore Generale della WTO Lamy si era espresso anche più esplicitamente. Parlando del commercio come una delle manifestazioni della globalizzazione, con i suoi effetti benefici e i suoi inevitabili lati negativi, Lamy ha sottolineato come uno degli strumenti per controllare la globalizzazione sia principalmente la WTO e il suo sistema di negoziazioni multilaterali, quale la DDA – Doha Development Agenda, finalizzato al bilanciamento del sistema degli scambi a favore dei Paesi in via di sviluppo attraverso una maggiore apertura dei mercati e nuove e più eque regole sugli scambi. Nonostante questa finalità, nel corso degli ultimi anni, parallelamente ai negoziati multilaterali si è assistito ad un proliferare di accordi preferenziali, bilaterali o regionali, che entro il 2010 potrebbero raggiungere quota 400.

Parallelamente, quindi, ma anche in contrasto: essi, infatti, contraddicono il principio di non discriminazione sancito dalla WTO.


Perché allora, si chiede Lamy, aumenta il numero di questi accordi?

Numerose le ragioni: essi sono più veloci e più facili da concludere per il numero ristretto di parti negoziatrici e per la omogeneità di interessi tra Paesi vicini. Anche perché sempre più spesso questi accordi contengono elementi di natura politica o geopolitica che, oltre a portare vantaggi di natura economica, contribuiscono alla pace e alla stabilità dell’area geografica.

Tuttavia, Lamy ribadisce con fermezza la necessità del sistema di regole multilaterali che non può essere sostituito da accordi regionali: la motivazione più elementare è che essi inevitabilmente creano una distorsione del mercato. Ma vi sono altri quattro aspetti sfavorevoli: l’“effetto domino” con il moltiplicarsi di accordi simili tra chi ne è rimasto inizialmente al di fuori e il progressivo svilimento delle preferenze accordate stesse; la non risolvibilità di problematiche connaturate al sistema di scambi quali le regole sull’origine, il *dumping*, i sussidi; l’appesantimento del contesto doganale con una rete di regole contraddittorie e un aggravio dei controlli; l’indebolimento del potere negoziale di Paesi meno sviluppati (non certo il caso di Cina, India e Brasile) nei confronti dei Paesi industrializzati.

La WTO, comunque, riconosce il diritto ai propri Membri di formare accordi regionali, ma a condizione che si tenga conto dell’impatto di questi sugli Stati terzi affinché non ne siano danneggiati in termini di barriere tariffarie e non tariffarie. A tale scopo, eventuali accordi regionali devono essere subito comunicati e valutati dalla WTO prima di poter entrare in vigore. La sfida di oggi è quindi far coesistere queste due tipologie di accordi, cercando di amplificare i benefici derivanti da accordi regionali a vantaggio di un forte e moderno sistema di scambi multilaterale.

## RISCALDAMENTO GLOBALE: LA ICC PLAUDE ALL'INTESA TRA GOVERNI E SCIENZIATI



La ICC ha espresso soddisfazione per l'annuncio della sostanziale identità di vedute tra governi e scienziati che si esprime nel rapporto dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), presentato a Parigi il 2 febbraio scorso. Soddisfacente è stato inoltre il lavoro svolto dalla nostra Organizzazione in *partnership* con l'IPCC, lavoro che ha contribuito a condividere le esperienze e le prospettive del mondo delle imprese, nonché a fornire un *input* su opzioni tecniche che costituiranno l'oggetto di successivi *report* dell'IPCC in via di pubblicazione nel corso dell'anno. Il rapporto rileva come sia ancora scarsa la conoscenza dell'influenza del fattore umano sul clima. Si tratta quindi di un importante passo in avanti nella quantificazione della comprensione e dell'incertezza della materia. Il rapporto costituisce la base per un esame da parte dei governi dei rischi derivanti dal cambiamento climatico e su come gestire le interrelazioni tra ambiente, energia, economia e sviluppo.

Il rapporto dell'IPCC inoltre conferma che il cambiamento climatico è un problema globale che può essere affrontato soltanto con una continua risposta internazionale da tutte le parti interessate. Ad esempio, la *International Energy Agency's World Energy Outlook* ha indicato che ben 20 trilioni di dollari devono essere investiti per rispondere al fabbisogno energetico globale entro il 2030.

Per la ICC, il cambiamento climatico è un argomento da affrontare a lungo termine; porteremo avanti il nostro impegno in favore dell'attenuazione del fenomeno e dell'adattamento nel solco tracciato dall'IPCC e dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

I nostri associati, da parte loro, continueranno ad agire per combattere i rischi legati al cambiamento climatico, invitando nel contempo i governi a dar vita a strutture adatte ad incoraggiare l'uso di ulteriori innovazioni tecnologiche, investimenti, ricerca e cooperazione internazionale.

## CONTROLLO DI INTERNET



In una riunione del gruppo consultivo dell'*Internet Governance Forum* (Igf) e nelle consultazioni successive svoltesi recentemente a Ginevra, la

ICC ha sottolineato l'importanza di generare e sviluppare competenze di istituzioni e persone per trarre beneficio da Internet come tema centrale per le discussioni future.

In un documento diffuso all'Igf, l'*ICC Business Action to Support the Information Society* (Basis) si è congratulata con gli organizzatori dell'evento per il successo del primo Igf dell'ottobre scorso ad Atene, ed ha evidenziato l'importanza cruciale di assicurare che tutti gli *stakeholder* godano di posizione di parità in ogni aspetto dell'Igf. La ICC inoltre ha sottolineato l'esigenza dell'impegno costante di imprese, governi, società civile e comunità dei tecnici nel definire gli eventi futuri.

“Siamo soddisfatti del positivo avvio che si è avuto ad Atene”, ha detto il Segretario generale della ICC Guy Sebban. “Ci auguriamo di vedere in futuro maggiore attenzione su come diffondere i vantaggi di Internet al maggior numero di utenti possibile”.

Il gruppo consultivo dell'Igf è composto da 46 rappresentanti di ogni parte del mondo, provenienti dai settori pubblico e privato, dalla società civile e dalla comunità dei tecnici. Tra i 46, Ayesha Hassan, incaricata ICC della politica delle Ict, e i membri del Basis. Il gruppo si è riunito il 12 febbraio a Ginevra ed ha incontrato un più vasto gruppo di *stakeholder* per dar vita ad una sessione preparatoria al *meeting* dell'Igf previsto per il 12-15 novembre prossimo a Rio de Janeiro.

## ATTI DEL CONVEGNO UNILEX/ICC ITALIA: L'IMPRESA TRA OPPORTUNITA' E RESPONSABILITA'

Riproduciamo il messaggio sul convegno in oggetto dell'Avv. Giulio Rosauer, Presidente UNILEX, Associazione di studi legali italiani nonché socio e membro del Consiglio Direttivo e di varie Commissioni di ICC Italia e dell'AIA:


*Con il suo convegno annuale tenuto il 5 dicembre u.s., nella sede e con la collaborazione di ICC Italia e dell'AIA, UNILEX si proponeva lo scopo di prestare un servizio alle aziende – secondo lo spirito che informa l'azione delle organizzazioni promotrici - fornendo un'informazione approfondita in merito a normative di particolare immediatezza e rilievo per l'attività imprenditoriale.*

*Nel rinnovare a ICC Italia il vivo apprezzamento per il prezioso sostegno fornito, è perciò con particolare piacere che comunico che le seguenti relazioni saranno reperibili a giorni sul sito ICC Italia: [www.cciitalia.org](http://www.cciitalia.org), completando così il percorso informativo che era stato progettato.*

- Responsabilità per reati dei dipendenti [D.Lgs. 231/01],** (Avv. Pier Luigi Lanza, Milano)
- Legge Biagi: nuovi tipi contrattuali,** (Avv. Giovanni Zanasi, Modena)
- Codice del Consumo,** (Avv. Luigi Cecchini, Firenze)
- Finanziamenti alle imprese di origine nazionale e regionale,** (Dott. Roberto Petrella, Dottore Commercialista, Roma)

*Chi desiderasse ulteriori indicazioni in merito agli argomenti trattati dai relatori potrà indirizzare le sue richieste a: [segretario@unilex.it](mailto:segretario@unilex.it)*

## **PUBBLICAZIONE ICC LE NUOVE UCP600**



E' disponibile la **revisione 2007** delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (**UCP600**), che entreranno in vigore dal 1° luglio prossimo.

Pubblicazione ICC n°600, di 72 pagine in lingua inglese. Il costo è di € 25.00 IVA inclusa. Sconto del 20% ai soci ICC Italia e AIA.

**ICC Italia sta ultimando la traduzione delle UCP600. La pubblicazione sarà edita in tre lingue (inglese, italiano e francese) e sarà disponibile dal prossimo mese di aprile 2007.**

**Gli interessati potranno già rivolgersi alla segreteria di ICC Italia per gli ordinativi della pubblicazione trilingue, che avrà un costo di € 38,00 a cui verrà applicato uno sconto del 20% per i soci di ICC Italia e AIA.**

**Per acquisti superiori a 500 copie sono previsti ulteriori sconti e la possibilità di personalizzazione con proprio logo in copertina.**

**L'ufficio pubblicazioni di ICC Italia è a disposizione per ulteriori informazioni.**

**AIA - LA NUOVA DISCIPLINA ITALIANA DELL'ARBITRATO INTRODOTTA DAL D.LGS N. 40/2006**

La nuova normativa arbitrale nasce dalla legge delega n. 80/2005, che secondo il progetto originario, art. 1, 2° comma, doveva, nel decreto legislativo di attuazione, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, provvedere a riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato, stabilendo, fra l'altro, la soppressione del capo dedicato internazionale – capo introdotto come una delle novità più rilevanti della Legge n. 25/2004, largamente frutto del progetto di riforma elaborato dell'AIA – stabilendo però opportunamente che a tale soppressione si sarebbe provveduto con la tendenziale estensione della disciplina di detto capo all'arbitrato interno.

Purtroppo il disegno della legge delega è rimasto incompiuto e non sempre è stato attuato nel migliore dei modi, come si cerca di illustrare nelle osservazioni che seguono.

Non appena noto lo schema del disegno di legge delega, il Presidente dell'AIA, Sen. Maccanico il 14 giugno 2005 aveva affidato al Prof. Carmine Punzi la presidenza della Commissione per esaminare e far conoscere il punto di vista dell'AIA alle istanze competenti, ed in primo luogo al Ministero della

Giustizia, in merito all'attuazione della delega.

Il primo documento di "Osservazioni e raccomandazioni", elaborato dalla Commissione Punzi ed approvato dalla stessa il 30 giugno 2005, venne inviato alle istanze competenti e così per i successivi documenti di aggiornamento elaborati dalla Commissione, l'ultimo dei quali è datato 6 marzo 2006. In tale documento, tra l'altro, dopo aver esaminato il testo del d.lgs. n. 40/2006, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. del 15.02.06, si prendeva atto, con rammarico, che il legislatore aveva prestato non sufficiente attenzione alle raccomandazioni dell'AIA, ad es. omettendo nella fase finale dei lavori, conclusa affrettatamente, di effettuare la tendenziale estensione delle norme del (soppresso) capo dedicato all'arbitrato internazionale e all'arbitrato interno.

L'AIA, ovviamente proseguirà nella propria opera, anche con specifiche attività di promozione di una corretta interpretazione della normativa, per migliorare la disciplina italiana dell'arbitrato quale recata dal d.lgs. n. 40/2006.

La nuova normativa ex D.lgs n. 40/2006 appare perseguire l'obiettivo di un modello unitario, fortemente guidato dalle norme così come formulate in modo regolamentare, ma anche per ciò, talvolta criticabili. Al riguardo si osserva quanto segue:

**Art. 808 cod. proc. civ. (Clausola compromissoria).**

L'eliminazione della previsione contenuta nel terzo comma della norma quale si presentava nello Schema di decreto legislativo del 28 giugno 2005 appare sicuramente criticabile, in quanto comporta l'estensione del requisito dell'approvazione specifica della clausola compromissoria anche all'arbitrato internazionale.

**Art. 808-ter, cod. proc. civ. (Arbitrato irrituale).**

Si osserva che la norma appare riflettere una tendenza all'eccessiva procedimentalizzazione della materia, giungendo a dettare una specifica disciplina anche di un istituto, quale l'arbitrato irrituale, che per definizione è da intendersi sottratto alla disciplina dettata dal codice di rito. Tra l'altro, la norma si presenta formulata in termini contraddittori, in quanto, dapprima, prevede che all'arbitrato irrituale non si applichi, apparentemente, la sola disposizione dell'art. 824-bis, che ricollega al lodo rituale efficacia di sentenza (v. *infra*), mentre, successivamente, prevede che ove le parti non abbiano optato per tale modalità di risoluzione della controversia trovi applicazione la disciplina dettata per l'arbitrato rituale nel suo insieme.

**Art. 815, cod. proc. civ. (Ricusazione degli arbitri).**

La modificazione proposta persegue la finalità di fare chiaramente salva l'autonomia del-

le parti di disporre diversamente al riguardo, anche mediante richiamo alle disposizioni contenute nei regolamenti predisposti dalle istituzioni arbitrali.

Deve essere tenuto presente, al riguardo, che una espressa previsione nel senso della derogabilità della disciplina di cui all'art. 815 c.p.c. si rinviene allo stato unicamente nel nuovo art. 832, quinto comma, cod. proc. civ., con riferimento all'arbitrato amministrato. Al riguardo, la norma prevede, imponendo un'ingiustificata restrizione all'autonomia delle istituzioni arbitrali di disciplinare diversamente la materia nel rispetto dei principi fondamentali dell'indipendenza ed imparzialità degli arbitri, che i regolamenti predisposti da dette istituzioni possano unicamente prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri rispetto a quelli previsti dalla legge.

**Art. 816, cod. proc. civ. (Sede dell'arbitrato).**

La norma appare criticabile in quanto riflette una concezione che appare superata, per cui alla scelta delle parti di ricorrere ad un arbitrato retto dal diritto italiano debba corrispondere la fissazione della sede dell'arbitrato nel territorio nazionale. Tale approccio appare ancor più discutibile con riguardo alla previsione contenuta nel secondo comma della norma, per cui se le parti non hanno stabilito la sede dell'ar-

bitrato, questa è da individuarsi nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato, e, se tale luogo è all'estero, la sede è da intendersi a Roma. Non si comprende, infatti, nella situazione descritta dalla norma, su quale elemento si fondi la volontà del legislatore di considerare comunque radicato l'arbitrato nel territorio nazionale, con conseguente assoggettamento di questo alla disciplina recata dalla legge italiana.

L'incongruenza appare ancor maggiore ove si abbia riguardo alla previsione contenuta nell'art. 810 cod. proc. civ., con riguardo alla nomina degli arbitri. Infatti, il quarto comma della norma prevede che il presidente del tribunale, cui sia richiesta la nomina degli arbitri in base a un criterio territoriale legato alla sede effettiva o presunta dell'arbitrato nel territorio nazionale in termini corrispondenti alla previsione dell'art. 816, possa rifiutarla ove la convenzione di arbitrato sia inesistente ovvero preveda manifestamente un arbitrato estero. Da quest'ultima previsione appare potersi desumere, infatti, che la scelta di collocare la sede dell'arbitrato nel territorio nazionale non comporti di per sé un'automatica soggezione dell'arbitrato alla disciplina procedurale italiana, potendo da altri elementi desumersi la volontà delle parti di optare per un arbitrato estero.

**Art. 816-septies, cod. proc. civ. (Anticipazione delle spese).**

La norma, emanata in assenza di un'esplicita previsione nella legge delega, appare particolarmente discutibile nel suo terzo comma, ove prevede che le parti, se non procedono nei termini fissati dagli arbitri all'anticipazione delle spese, "non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale". La previsione della caducazione della convenzione arbitrale con riguardo alla specifica controversia (da quel momento deferibile solo al giudice statale) si risolve in una sanzione del tutto anomala ed eccessiva, oltreché sistematicamente impropria.

**Art. 817 c.p.c. (Eccezione d'incompetenza).**

Il testo definitivo della norma appare essere viziato da un errore di redazione, per cui il secondo e il terzo comma, quali risultavano dal progetto licenziato dalla Commissione ministeriale, sono stati riuniti in un unico comma. Ciò pone due difficoltà a livello interpretativo. Innanzitutto, non rende chiaro che la seconda parte dell'attuale secondo comma si riferisce non soltanto all'ipotesi contemplata nella prima parte del comma stesso, bensì anche a quella del primo comma. In secondo luogo, solleva dei problemi di coordinamento con la norma dell'art. 829, primo comma, la quale, al n. 1,

rinvia al terzo comma dell'art. 817, dovendo intendersi come tale l'attuale seconda parte del secondo comma, mentre, al n. 4, rinvia al quarto comma della norma in esame, come tale dovendo intendersi l'attuale terzo comma.

**Art. 818 c.p.c. (Provvedimenti cautelari).**

La soluzione negativa in materia di potere cautelare degli arbitri, adottata dal D. lgs. n. 40/2006, appare attuare in maniera inadeguata l'obiettivo di riformare in senso *razionalizzatore* la disciplina dell'arbitrato. Insita in tale obiettivo appare, infatti, l'esigenza di rendere coerente la nuova disciplina di diritto comune rispetto agli sviluppi introdotti a livello di disciplina speciale, come avviene, ad esempio, con riguardo all'arbitrato in materia societaria ai sensi del D. lgs. n. 5-/2003, il cui art. 35, par. 5, riconosce agli arbitri il potere di sospendere l'efficacia della delibera assembleare la cui validità formi oggetto del giudizio arbitrale.

Con riferimento a tale questione, appare opportuno un superamento delle tradizionali perplessità di carattere sistematico che ostano alla configurazione di un potere cautelare degli arbitri, fondate sull'assenza in questi ultimi dei poteri coercitivi che sono propri dei giudici statali. Infatti, ove si consideri che gli arbitri possono emanare un lodo di

“condanna” suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, appare ragionevole prevedere che gli stessi possano, nell'ambito del proprio potere di regolare lo svolgimento del procedimento arbitrale nei limiti stabiliti – anche mediante richiamo ai regolamenti adottati dalle istituzioni arbitrali – dalla volontà delle parti, emanare provvedimenti di carattere cautelare, la cui esecuzione, in caso di mancata ottemperanza, potrà essere richiesta al giudice statale. La mancanza di tale possibilità di ottenere l'esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti dagli arbitri appare costituire un innegabile fattore disincentivante nei riguardi della fissazione in Italia della sede del procedimento arbitrale, in particolare nel caso di arbitrati amministrati da istituzioni arbitrali le quali, come la C.C.I., prevedono nel proprio regolamento il potere degli arbitri di emanare tali provvedimenti; naturalmente, la situazione omissiva del nostro ordinamento incentiva la scelta di altri Paesi (Svizzera, Francia, Olanda, ecc.) la cui legislazione consente agli arbitri di adottare misure cautelari, con l'ausilio dell'A.G.O.

**Art. 822 c.p.c. (Norme per la deliberazione).**

L'abrogazione dell'art. 834 cod. proc. civ. appare far venire meno la maggiore flessibilità nella determinazione delle norme applicabili al merito della controversia che detta

norma prevedeva con riguardo all'arbitrato internazionale, consentendo alle parti la scelta di norme di diritto anche di carattere non statale.

Deve peraltro essere osservato che la facoltà per gli arbitri di applicare norme di diritto di carattere non statale, ove scelte dalle parti ovvero per autonoma determinazione in assenza di scelta, deve intendersi sussistere pur sempre in base alle convenzioni internazionali applicabili, con particolare riferimento alla convenzione di Ginevra del 1961. Con riguardo ai casi che fuoriescano dall'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali in materia di arbitrato che rechino una disciplina apposita al riguardo, la questione della determinazione del diritto applicabile al merito della controversia deve intendersi rimessa alle norme di diritto internazionale privato, ivi incluse le norme di carattere convenzionale in vigore per il nostro ordinamento, tra cui quelle recate dalla convenzione di Roma del 1980 per quanto riguarda la materia contrattuale. A questo riguardo, deve osservarsi che, anche se la convenzione di Roma – non diversamente dalla generalità delle altre convenzioni di diritto internazionale privato relative a specifici contratti o a rapporti extraccontrattuali – prevede unicamente la scelta di una legge statale, la situazione appare destinata a mutare con l'ado-

zione del futuro regolamento comunitario "Roma I", la cui proposta prevede attualmente la possibilità per le parti di indicare come applicabili principi di diritto contrattuale riconosciuti a livello internazionale o europeo, con evidente riferimento ai Principi UNIDROIT o ai Principi di diritto contrattuale europeo (PECL). Inoltre, la possibilità di fare applicazione di norme di diritto di carattere non statale deve ritenersi aperta agli arbitri ove ciò sia previsto dai regolamenti delle istituzioni arbitrali prescelti dalle parti, salvo il rispetto, chiaramente, delle norme di applicazione necessaria del paese sede dell'arbitrato, ovvero del o dei paesi in cui il lodo arbitrale è destinato a ricevere esecuzione.

**Art. 823 cod. proc. civ. (Deliberazione e requisiti del lodo).**

La nuova disciplina delle modalità di deliberazione del lodo appare apportare un'apprezzabile semplificazione procedurale, in quanto l'obbligo della deliberazione del lodo in conferenza personale viene ad essere limitato alla sola ipotesi in cui ciò sia previsto dagli arbitri. La norma non precisa, tuttavia, se tale requisito possa essere soddisfatto tramite forme alternative rese disponibili dai mezzi tecnologici, quali la videoconferenza telefonica o telematica.

**Art. 824-bis cod. proc. civ. (Efficacia del lodo).**

La norma in esame appare discutibile, in quanto è suscettibile di ingenerare dubbi in ordine alla esatta natura dell'arbitrato, il quale, costituendo pur sempre espressione dell'autonomia privata e non dell'*imperium* che invece caratterizza la funzione giudiziaria esercitata dai giudici statali, non può essere semplicisticamente assimilato a quest'ultima. Infatti, come l'A.I.A. aveva osservato con riguardo alla corrispondente previsione della legge delega, il richiamo agli effetti della sentenza deve essere inteso esclusivamente nel senso della sottrazione del lodo alle normali impugnative negoziali e del suo assoggettamento, invece, alle impugnative processuali. Deve infatti essere scongiurato il pericolo che da tale equiparazione possano farsi discendere conseguenze incompatibili con la natura negoziale dell'arbitrato riaffermata da parte dello stesso legislatore delegante, quali ad esempio l'attribuzione al lodo non più impugnabile dell'autorità di cosa giudicata sostanziale o la configurazione dei rapporti tra arbitri e giudici ordinari in termini di competenza o di quelli tra arbitri e giudici speciali in termini di giurisdizione, e quindi la estensione anche all'arbitrato del regolamento di giurisdizione o di quello di competenza. Affinché l'arbitrato costituisca effettivamente un istituto in grado di rappresentare una valida alternativa alla giuri-

sdizione dello Stato occorre, infatti, che la funzione privata svolta dagli arbitri non sia confusa con quella pubblica svolta dai giudici e che coloro che si accingono ad assumere un incarico arbitrale non abbiano il dubbio di accettare un pubblico ufficio anziché un mandato privatistico.

**Art. 829 cod. proc. civ. (Casi di nullità), terzo comma.**

Appare opportuno osservare che la norma va oltre la previsione della legge delega – nella quale si prevedeva che la tendenziale estensione della previgente disciplina speciale dell'arbitrato internazionale alla nuova disciplina comune non dovesse riguardare la disciplina delle impugnazioni di cui all'abrogato art. 838 cod. proc. civ. – in quanto generalizza l'esclusione dell'impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto, precedentemente prevista per il solo arbitro internazionale. Al contempo, appare poco verosimile che le parti, come la norma prevede, possano voler introdurre ulteriori motivi di impugnabilità del lodo oltre a quelli già previsti dalla legge.

**Art. 831 cod. proc. civ. (Revocazione ed opposizione di terzo).**

La norma in esame appare discutibile, in quanto prevede che revocazione e opposizione di terzo siano esperibili per ogni tipo di arbitrato, compreso quello in cui una delle parti a-

vesse la residenza o la sede effettiva all'estero alla data della convenzione di arbitrato (secondo la formula dell'art. 830, primo comma). Così disponendo, la norma disattende il criterio direttivo della legge delega, là dove questo prescriveva l'estensione all'arbitrato interno delle norme relative all'abrogato arbitrato internazionale, "con esclusione di quanto previsto dall'art. 838".

Quest'ultimo articolo prevedeva, tra l'altro, l'inapplicabilità all'arbitrato internazionale della revocazione e dell'opposizione di terzo; ciò al fine di favorire la scelta dell'Italia quale sede di arbitrati internazionali, considerato che le altre discipline nazionali in materia di arbitrato non prevedono normalmente questi mezzi di impugnazione del lodo. Il criterio direttivo in riferimento, nel prescrivere l'estensione all'arbitrato interno delle più favorevoli disposizioni relative all'arbitrato internazionale esclude da tale estensione il solo articolo 838, ma non impedisce che quanto disposto da tale norma continui a valere per l'arbitrato con parti straniere: tanto più che le altre due disposizioni dell'abrogato articolo 838 (quella che escludeva l'impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto e quella che consentiva il giudizio rescissorio della Corte d'Appello solo se così voluto dalle parti) sono state man-

tenute (la prima – come osservato – per ogni arbitrato, l'altra per l'arbitrato con parti straniere).

**Art. 832 cod. proc. civ. (Rinvio a regolamenti arbitrali), quarto comma.**

La previsione legislativa di cui all'art. 832, 4° comma, cod. proc. civ., "Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi", introdotta dal D. lgs. n. 40-/2006 si presenta criticabile sotto diversi profili, a cominciare dalle rilevanti questioni di legittimità costituzionale che il "divieto" in esso contenuto appare sollevare. Innanzitutto, con riguardo all'art. 76 della Costituzione, in quanto essa viola la corrispondente previsione della legge delega, la quale prevedeva l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri ove così fosse previsto dalle parti, non contemplando l'introduzione di eccezioni a tale principio. Infatti, la previsione di un'eccezione dalla portata così ampia appare comportare una ingiustificata violazione del principio di autonomia negoziale delle parti, il quale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza, costituisce un presupposto fondamentale dell'ar-

bitrato.

Il divieto previsto dalla norma dell'art. 832, 4° comma, appare colpire anche le istituzioni arbitrali che, con propri regolamenti e apparati molto specialistici, risolvono controversie internazionali con grande efficienza tra propri soci e tra propri soci e terzi non soci. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento ad istituzioni arbitrali come quella del Commercio dei Cereali e Semi di Genova – che opera in Italia dal 1891 – nonché all'Associazione Granaria di Milano, operante in Italia dal 1902, per citare le due più antiche istituzioni arbitrali italiane – tra alcune decine di organismi arbitrali con sede in Italia che amministrano arbitrati sia nazionali sia internazionali in controversie tra propri soci nonché tra propri soci e terzi non soci.

Parallelamente, si possono menzionare anche due tra le più note istituzioni arbitrali con sede all'estero, che amministrano anch'esse arbitrati sia nazionali sia internazionali e, anche qui, sia tra soci sia tra soci e non soci: la London Corn Trade Association (LCTA) costituita nel 1878 e la London Cattle Food Trade Association (LCFTA) costituita nel 1909; (nel 1971 le due Associazioni si sono fuse nella nuova istituzione GAFTA, Grain and Feed Trade Association).

Appare conseguentemente necessaria una modificazione della norma in questione, che consenta di salvaguardare adeguatamente il principio di imparzialità nella nomina degli arbitri – del quale non si discute la centrale rilevanza nella disciplina della materia – senza al contempo pregiudicare ingiustificatamente il funzionamento delle istituzioni arbitrali, sia di carattere associativo, come la stessa A.I.A., sia di carattere rappresentativo di determinate categorie professionali.

In assenza di un auspicato intervento di modificazione della norma nel senso indicato, ovvero nella direzione, forse meno agevolmente attuabile, di una totale eliminazione del limite in esame, appare opportuno prospettare alcune possibili soluzioni di carattere interpretativo al problema rilevato. Secondo una prima interpretazione, infatti, si potrebbe ritenere che il legislatore, nel riferirsi alle istituzioni di carattere associativo o rappresentativo degli interessi di categorie professionali non abbia inteso

fare riferimento alle istituzioni arbitrali, dato che, come è stato osservato, il provvedere alla nomina degli arbitri ove ciò sia previsto dalle parti o dai regolamenti da queste adottati appare rientrare necessariamente nelle funzioni istituzionali loro proprie, al qual riguardo esse forniscono le dovute garanzie di indipendenza ed imparzialità.

### ICC – ADR: NUTS AND BOLTS OF MEDIATION AND OTHER ADR TECHNIQUES

L'ICC organizza, dal 16 al 18 aprile a Parigi presso la propria sede, un *training* su “ADR: nuts and bolts of mediation and other ADR techniques”.

Questo *training* è destinato a chi è coinvolto nel commercio internazionale ed ha lo scopo di presentare ai partecipanti le differenti tecniche di ADR considerando sia le varie legislazioni nazionali, sia le esperienze culturali dei diversi Paesi.

Nel corso delle giornate si alterneranno sessioni di *working*

*groups* (con circa 10 partecipanti ciascuno) e sessioni plenarie, verrà simulato un caso di mediazione “reale” e sarà incentivato il dibattito tra partecipanti ed oratori. I lavori si svolgeranno in lingua inglese e francese, con traduzione simultanea.

All'evento è previsto l'intervento quali oratori di David Douglas, Christine Guerrier, Michel L. Kallipetis, David Plant, David Reed, Matthias Scherer e Mercedes Tarrazón. Dell'ICC intervengono: Emmanuel Jolivet, Mélanie Meilhac ed Anne Marie Whitesell.

La quota di partecipazione è di € 990 per i membri ICC e di € 1.200 per i non membri. I membri registrandosi on line all'indirizzo [www.iccwbo.org/events](http://www.iccwbo.org/events) possono risparmiare 20 € ed utilizzando il National Committee Code (per i partecipanti italiani soci di CCI Italia il codice è ITA-5554) avranno un ulteriore sconto di 50 €.

Per maggiori informazioni, programma e scheda di registrazione: [www.iccwbo.org/events](http://www.iccwbo.org/events).

**EU COMPETITION LAW  
VOL. I** (Gian Luigi Tosato, Leonardo Bellodi)

Gian Luigi Tosato e Leonardo Bellodi, autori del testo *EU Competition Law*, hanno voluto tentare di illustrare i cambiamenti apportati dalla recente riforma della legge sulla concorrenza nell'UE (denominata "processo di modernizzazione").

Nel testo, completamente in lingua inglese, gli Autori affrontano temi quali l'antitrust, la fusione tra aziende e gli aiuti statali, tutti temi interessati dalla recente riforma.

Di particolare interesse sono i capitoli 5, 8 e 13. Il capitolo 5°, dedicato ai poteri investigativi della Commissione dell'U.E. (p. 113-158) analizza, con continui riferimenti alla giurisprudenza della Corte, una gran varietà di indagini promosse d'iniziativa della Direzione Generale della Concorrenza o a seguito di una decisione – con notazioni anche critiche sulle modalità – della Commissione, con una panoramica dei relativi esiti.

Il capitolo 8, dedicato all'applicazione "decentralizzata" (p. 215-247) tratta dell'applicazione degli articoli 81 ed 82 ad opera delle autorità nazionali in materia di concorrenza nonché ad opera delle Corti nazionali e rappresenta uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta dal Regola-

mento n. 1/2003. Obiettivo della "decentralised application" è quello di riorganizzare il sistema in modo tale da assicurare che la Commissione possa concentrarsi sui casi più importanti lasciando alle Autorità ed alle Corti nazionali di occuparsene localmente, nei limiti ben precisi di competenza stabiliti al riguardo.

Il capitolo 13, dedicato alle procedure in Italia (p. 501-509), non può non essere d'interesse per le parti italiane, per i loro consulenti e gli esperti italiani della materia in genere.

Ed. Claeys & Casteels, 2006 (pp.705)

**DIRITTO PROCESSUALE  
CIVILE: APPENDICE DI  
AGGIORNAMENTO DELLA  
TREDICESIMA EDIZIONE**  
(Salvatore Satta, Carmine Punzi)

Carmine Punzi ha scelto, considerate le numerose innovazioni in materia processuale degli ultimi anni e per dare continuità all'opera "Diritto Processuale Civile", di predisporre questo volume come "appendice".

In questo testo vengono proposti approfondimenti delle ultime leggi promulgate in materia, quali le leggi 28 dicembre 2005 n. 263, 8 febbraio 2006 n. 54, 24 febbraio 2006 n. 52 ed il D. Lgs. 2 febbraio 2006

n. 40.

Gli undici capitoli in cui è articolato il volume affrontano i seguenti temi: Le modificazioni in materia di giurisdizione e alle altre disposizioni di carattere generale; Le modifiche relative alla fase di cognizione di primo grado del modello "ordinario"; Il giudizio d'appello; Il nuovo giudizio di cassazione; Il processo esecutivo; Le modifiche della disciplina del procedimento di ingiunzione; Le modifiche del processo cautelare, dell'istruzione preventiva, della consulenza tecnica "conciliativa" dei procedimenti possessori; L'arbitrato; I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. Le modifiche del processo di separazione e di divorzio e i provvedimenti relativi ai figli; Le modifiche relative al modello "ordinario semplificato" utilizzato per il processo del lavoro; Il nuovo processo societario.

L'ampia analisi effettuata dall'Autore è arricchita da riflessioni, spesso critiche, sulla ricorrente spinta, talvolta con notevoli capovolgimenti, delle riforme effettuate a partire dalla Novella n. 28/1983 sino all'ampia riforma recata dal D.Lgs. n. 40/2006.

Ed. CEDAM, 2007 (pp.269). € 20,00.